

Decreto legge incentivi. Le novità del provvedimento pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»

In salvo gli acquisti già effettuati

Al via dal 7 febbraio gli sconti su auto, mobili ed elettrodomestici

Marco Peruzzi
MILANO

■ Nuovi incentivi ai consumi si applicheranno sulle autovetture, le moto, i mobili, gli elettrodomestici (esclusi i frigoriferi), la tv e il pc acquistati a partire dal 7 febbraio scorso e sino alla fine di quest'anno. La data di avvio dei benefici è una delle precisazioni inserite in extremis - rispetto al testo entrato all'esame del Consiglio dei ministri di venerdì 6 febbraio (si veda «Il Sole 24 Ore» del giorno successivo) - nel decreto legge 5/09, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 34 dell'11 febbraio 2009.

Una data spartiacque almeno apparentemente strana, e tuttavia necessaria. In genere, infatti, l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge è quella dell'entrata in vigore del provvedimento stesso (che solitamente coincide con il giorno della pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale») o, al limite, quella del 1° gennaio dell'anno o, infine, per le norme tribu-

tarie, quella di inizio del periodo di imposta. In questo caso, invece, a rendere necessaria la fissazione nero su bianco della data del 7 febbraio 2009 sono state le aspettative dei consumatori, rassicurati da alcuni ministri, il giorno stesso del varo del decreto legge, che gli incen-

LA PRECISAZIONE

Dalla nuova misura sono esclusi i frigoriferi e i congelatori, che beneficiano della vecchia agevolazione

tivi sarebbero stati concessi, ricorrendo le condizioni, sugli acquisti di particolari beni - auto, mobili ed elettrodomestici, appunto - fin dall'indomani, cioè da sabato 7 febbraio.

Ma non è questa la sola novità inserita nel decreto legge «incentivi» rispetto al testo circolato a ridosso del via libera governati-

vo. Intanto, rimanendo alla detrazione del 20% sul prezzo pagato per gli elettrodomestici, è stata inserita l'esclusione dal beneficio dei frigoriferi e dei congelatori, il cui acquisto era già stato agevolato dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 296/06, prorogato dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 244/07. In quel contesto, poi, vale a dire nell'articolo 2 del decreto legge 5/09, è stata aggiunto il comma 3 per promuovere entro un mese un protocollo di intenti con i produttori di auto, mobili ed elettrodomestici, per definire impegni e strategie per mantenere i livelli occupazionali, stimolare la domanda e migliorare l'offerta.

Come previsto, poi, con il nuovo provvedimento è stato reintrodotta il «vecchio» bonus aggregazioni. Contrariamente alle prime indiscrezioni uscite dal Consiglio dei ministri, tuttavia, la norma effettiva è stata cambiata: il beneficio non riguarderà più solo le piccole e medie imprese fino a 250 dipen-

CONSULENTI-ANCI

Uno sportello per gli aiuti ai cittadini

■ Uno sportello dedicato alla consulenza alla cittadinanza sulle recenti misure anticrisi. È una possibilità prevista dal protocollo d'intesa tra l'Ance (l'associazione dei Comuni) e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sottoscritto ieri per fornire assistenza ai cittadini sulle misure a favore di famiglie e lavoratori previste, da ultimo, dal decreto legge 5/09.

I Consigli provinciali della categoria potranno realizzare attività sinergiche con i Comuni, tra cui, appunto, l'istituzione di un apposito sportello.

enti, ma tutte. E il valore massimo attribuito ai beni per effetto dell'aggregazione non è più di 10 ma di 5 milioni di euro. Eliminato, a questo punto, anche il richiamo alla subordinazione della disposizione al preventivo via libera della Ue.

Del tutto nuovo e inatteso, invece, l'articolo 7 del decreto legge poi pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», che introduce nuove priorità nei controlli del Fisco e un ulteriore giro di vite - dopo quello deciso con il decreto legge 185/08 (la manovra «anti-crisi») - contro l'indebitamento, da parte delle imprese, dei crediti d'imposta.

Attesa, ma non conosciuta prima della pubblicazione, anche la copertura finanziaria. Dall'attuazione del decreto legge deriveranno maggiori oneri per 382 milioni quest'anno, 230,5 per il 2010, 405,8 per il 2011, 308,4 per il 2012 e 2013 e 386,2 per il 2014.

www.ilssole24ore.norme
L'analisi e il testo del decreto legge

Corte Ue. Sentenza sul recupero immediato del prelievo

Non tutte le attività escluse consentono le detrazioni Iva

Renato Portale

■ Non è detraibile l'Iva sugli acquisti relativi a beni strumentali e servizi che si riferiscono a operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta, se queste operazioni rientrano nell'attività ordinaria svolta dal contribuente. Le operazioni escluse, infatti, non possono seguire lo stesso trattamento previsto per le operazioni estranee all'attività di impresa che consentono la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti. Con la sentenza resa ieri nella causa C-515/07, la Corte di giustizia Ue ha risolto una complessa questione pregiudiziale sottoposta da un giudice olandese nel corso di una controversia che vedeva di fronte una società operante nei Paesi Bassi e l'amministrazione fiscale locale.

La Corte, accogliendo le conclusioni dell'avvocato generale, ha ritenuto che le disposizioni previste negli articoli 6, n. 2, lettera a), e 17, n. 2, della VI direttiva comunitaria non sono applicabili all'uso di beni e servizi destina-

ti a operazioni diverse da quelle del soggetto passivo, in quanto l'Iva assolta per l'acquisto di tali beni e servizi non è detraibile.

Il caso

Un'associazione olandese svolge un'attività mista che è soggetta a Iva per le prestazioni di servizi «specifici» e fuori campo Iva per la promozione degli interessi dei soci. Nel 2000 aveva acquistato beni e servizi che ha utilizzato sia per le proprie attività economiche assoggettate a Iva sia per attività fuori campo, chiedendo la detrazione dell'imposta assolta. L'amministrazione finanziaria negava il riconoscimento della detrazione richiesta e notificava un avviso di rettifica riconoscendo solo una detrazione parziale. Il primo grado di giudizio è stato sfavorevole alla società, ma il giudice di appello, in via pregiudiziale, ha chiesto la conformità alla sesta direttiva comunitaria.

La decisione della Corte

Per la Corte, qualora un bene

non venga usato per le esigenze delle attività economiche del soggetto passivo ma venga adibito a uso privato, non può nascere alcun diritto alla detrazione. A maggior ragione, sostiene la Corte, non è possibile la detrazione dell'Iva che sia riferita ad attività non economiche e, pertanto, poste fuori del campo di applicazione dell'Iva. In caso di uso «misto» vigono regole particolari e la VI direttiva prevede regole particolari di detrazione parziale e proporzionale.

Nel caso concreto, invece, l'utilizzo «misto» interessa solo prestazioni imponibili e prestazioni escluse per le quali non spetta alcun diritto alla detrazione rientrando tali prestazioni escluse nell'attività propria del soggetto. Pertanto, conclude la Corte, la detrazione integrale dell'Iva che ha gravato sulle spese a monte non è possibile in quanto tali spese non possono essere imputate a valle all'attività economica del soggetto passivo.

Per le imprese. La rivalutazione degli immobili

Il saldo attivo non segue il ribasso delle sostitutive

Dario Deotto

■ La riduzione delle imposte sostitutive per la rivalutazione degli immobili, attuata con il decreto legge 5/09, non è stata accompagnata da alcun intervento in relazione al saldo attivo di rivalutazione. Il decreto ha infatti portato al 3% l'entità dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione degli immobili ammortizzabili e all'1,5% quella per gli immobili non ammortizzabili, fermo restando la rilevanza fiscale della rivalutazione al quinto periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la stessa è stata eseguita (generalmente al 2013). La misura dell'imposta sostitutiva prevista per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione non è

stata invece toccata, rimanendo pari al 10 per cento.

Occorre però ricordare che l'imposta sostitutiva assolta per la rivalutazione dei beni rappresenta, di fatto, una sorta di prelievo in acconto delle imposte ordinarie che si renderanno dovute in caso di distribuzione del saldo di rivalutazione, posti i vincoli civilistici per quest'ultima. Infatti, l'articolo 13 della legge 342/2000 (richiamato dal nuovo provvedimento) dispone che «se il saldo attivo viene attribuito ai soci (...) le somme attribuite (...) aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente (...) concorrono a formare il reddito della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti». Inoltre, la norma

prevede che al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata per la stessa. Nel caso di affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, invece, si ha che, in caso di sua attribuzione, non si genera alcun presupposto di imposizione per il soggetto che ha eseguito la rivalutazione, mentre, nei confronti dei soci, l'eventuale sua distribuzione sconta comunque l'ordinario regime fiscale degli utili societari (tranne per i soci delle società di persone e di quelle «trasparenti»).

L'aspetto che però va messo in evidenza è quello della stretta connessione che si determina tra la rivalutazione sotto il

profilo fiscale e la disciplina del saldo attivo di rivalutazione. Ne è la prova che, applicandosi la disciplina dell'articolo 13 della legge 342/2000 e dei decreti attuativi della stessa, l'attribuzione del saldo attivo ai soci determina la tassazione delle somme distribuite (a meno che non si sia proceduto all'affrancamento) al lordo dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione dei beni. Ma soprattutto risulta rilevante il fatto che, proprio perché l'imposta sostitutiva assolta per la rivalutazione dei beni rappresenta un acconto dell'imposizione ordinaria a cui si va incontro nel caso di utilizzo del saldo di rivalutazione (fatta eccezione per la copertura di perdite), la norma dispone, in questo caso, l'attribuzione di un credito d'imposta in relazione all'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione.

Con la conseguenza che risulta di tutta evidenza il collegamento tra la disciplina fiscale del saldo attivo di rivalutazione

e il procedimento di rivalutazione fiscale dei beni. Sicché la natura di riserva in sospensione d'imposta del saldo di rivalutazione, la rilevanza in caso di distribuzione per la società come componente positivo di reddito, il fatto che le somme distribuite costituiscano, in caso di distribuzione, utile per il socio, così come la possibilità di affrancamento del saldo attivo è da ritenere che si avranno soltanto nel caso in cui il contribuente decida di eseguire la rivalutazione dei beni anche sotto il profilo fiscale.

Tutti questi effetti e conseguenze non dovrebbero realizzarsi, invece, qualora il contribuente decida di avvalersi della rivalutazione solamente sotto il piano civilistico. In questo caso, essendo la contropartita della rivalutazione una posta di capitale, la stessa dovrebbe mantenere, anche nell'ipotesi di distribuzione o di utilizzo, la medesima natura (di posta di capitale) anche sotto il profilo fiscale.

Patrimoni in più Stati. Tra Germania e Spagna

Successioni, lecita la doppia imposta

Angelo Busani

■ Non contrasta con il diritto comunitario e in particolare con il principio di libera circolazione dei capitali (articolo 56 del Trattato Ce) la normativa statale che, in caso di successione ereditaria, non permetta di detrarre dall'imposta di successione dovuta nello Stato in cui il defunto risiedeva l'imposta di successione pagata in altro Stato relativamente a beni esistenti in quest'ultimo territorio. È quanto sancito dalla Corte di giustizia nella sentenza 12 febbraio 2009 (procedimento C-67/08). In altri termini, secondo i giudici comunitari, non esiste nel diritto comunitario, al di là dei casi espressamente disciplinati (come quello della

direttiva 90/435/Cee sul regime fiscale per le società madre e figlia di Stati diversi), un principio per il quale sono vietate le doppie imposizioni.

Nel caso esaminato, infatti, un cittadino tedesco era morto lasciando, oltre che beni in Germania, anche beni in Spagna (crediti vantati verso istituti bancari). Il Fisco tedesco aveva consentito di dedurre dall'imponibile successorio, da tassare con l'imposta di successione tedesca, l'imposta di successione assolta in Spagna: il contribuente si era però lamentato presso la giustizia tributaria tedesca che il non consentire di detrarre l'imposta spagnola da quella tedesca (permettendo solamente di dedurla dall'impo-

nibile) rappresentava una doppia imposizione, cosicché la questione è stata rimessa alla Corte di giustizia.

Va notato che in Italia questo problema non si pone, in quanto, per i beni esistenti all'estero, la legge nazionale consente di detrarre l'imposta da pagare all'estero dall'imposta da pagare in Italia, nei limiti in cui quest'ultima è riferibile ai beni esistenti all'estero.

La Corte Ue, dunque, dopo aver premesso che le successioni, quando «riguardano somme pecuniarie, beni immobili o beni mobili, costituiscono movimenti di capitali» sancisce che «allo stato attuale dello sviluppo del diritto comunitario, gli Stati membri non hanno l'obbligo di adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine, in particolare, di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio da parte dei detti Stati membri della loro competenza fiscale».

consorzio **G1** consorzio

S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.

AVVISO D'ASTA AGGREGATA n° 12 del 13 febbraio 2009

LOTTE CONTENENTI UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE NON RESIDENZIALE

AGGIUDICATEVI IL VOSTRO INVESTIMENTO

FINTECNA IMMOBILIARE

LOTTO 12.26 SICILIA PREZZO BASE ASTA AGGREGATA € 2.385.110,11 Valore singoli immobili in Asta Individuale: € 3.333.900,05 Il Lotto è composto da 6 unità immobiliari di tipo commerciale, per una superficie complessiva di circa 3.400 mq. Le unità immobiliari sono ubicate nei comuni di Palermo e Caltanissetta e sono costituite in prevalenza da negozi. Il deposito cauzionale è pari a € 238.511,01	LOTTO 12.27 SICILIA PREZZO BASE ASTA AGGREGATA € 1.253.167,27 Valore singoli immobili in Asta Individuale: € 2.232.964,85 Il Lotto è composto da 5 unità immobiliari di tipo commerciale, per una superficie complessiva di circa 4.100 mq. Le unità immobiliari sono tutte ubicate nel comune di Ragusa e sono costituite in prevalenza da un ufficio e un albergo. Il deposito cauzionale è pari a € 125.316,73	LOTTO 12.28 VENETO PREZZO BASE ASTA AGGREGATA € 844.301,03 Valore singoli immobili in Asta Individuale: € 1.330.527,66 Il Lotto è composto da 70 unità immobiliari di tipo commerciale, per una superficie complessiva di circa 4.100 mq. Le unità immobiliari sono ubicate nei comuni di Mogliano Veneto, Padova, Venezia, Vicenza e Rovigo e sono costituite in prevalenza da uffici e posti auto. Il deposito cauzionale è pari a € 84.430,10	LOTTO 12.29 VENETO PREZZO BASE ASTA AGGREGATA € 2.094.320,00 Valore singoli immobili in Asta Individuale: € 3.023.200,00 Il Lotto è composto da 164 unità immobiliari di tipo commerciale, per una superficie complessiva di circa 1.700 mq. Le unità immobiliari sono tutte ubicate nel comune di Vicenza e sono costituite esclusivamente da posti auto e box auto. Il deposito cauzionale è pari a € 209.432,00	LOTTO 12.30 LOMBARDIA PREZZO BASE ASTA AGGREGATA OFFERTA LIBERA Valore singoli immobili in Asta Individuale: € 2.259.900,00 Il Lotto è composto da 93 unità immobiliari di tipo commerciale, per una superficie complessiva di circa 1.900 mq. Le unità immobiliari sono ubicate nei comuni di Roma e Mantova e sono costituite esclusivamente da posti auto e box auto. Il deposito cauzionale è pari a € 90.000,00
LOTTO 12.31 MARCHE PREZZO BASE ASTA AGGREGATA OFFERTA LIBERA Valore singoli immobili in Asta Individuale: € 2.947.128,00 Il Lotto è composto da 11 unità immobiliari di tipo commerciale, per una superficie complessiva di circa 4.100 mq. Le unità immobiliari sono ubicate nei comuni di Ancona e Osimo e sono costituite da negozi e magazzini. Il deposito cauzionale è pari a € 120.000,00	LOTTO 12.32 PUGLIA PREZZO BASE ASTA AGGREGATA OFFERTA LIBERA Valore singoli immobili in Asta Individuale: € 32.708.542,22 Il Lotto è composto da 6 unità immobiliari di tipo commerciale, per una superficie complessiva di circa 32.000 mq. Le unità immobiliari sono ubicate nei comuni di Taranto e Casamassima e sono costituite in prevalenza da un centro commerciale. Il deposito cauzionale è pari a € 1.000.000,00	LOTTO 12.33 FRIULI VENEZIA GIULIA - LOMBARDIA TOSCANA - VENETO PREZZO BASE ASTA AGGREGATA OFFERTA LIBERA Valore singoli immobili in Asta Individuale: € 10.786.344,00 Il Lotto è composto da 33 unità immobiliari di tipo commerciale, per una superficie complessiva di circa 8.400 mq. Le unità immobiliari sono ubicate nei comuni di Bergamo, Mantova, Milano, Trieste, Venezia e Viareggio e sono costituite in prevalenza da uffici e negozi. Il deposito cauzionale è pari a € 350.000,00	LOTTO 12.34 LAZIO - ABRUZZO PREZZO BASE ASTA AGGREGATA OFFERTA LIBERA Valore singoli immobili in Asta Individuale: € 11.183.857,00 Il Lotto è composto da 112 unità immobiliari di tipo commerciale, per una superficie complessiva di circa 11.400 mq. Le unità immobiliari sono ubicate nei comuni di Milano e Teramo e sono costituite in prevalenza da autorimesse e negozi. Il deposito cauzionale è pari a € 400.000,00	<h2>call center</h2> <h1>199 11 11 21</h1>

www.consorziog1.it